RegioneEmilia-Romagna

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Decreto n. 1367 del 29 dicembre 2022

PROROGA DELL'ACCORDO CON IL CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI (C.U.G.RI) DELLE UNIVERSITÀ DI NAPOLI "FEDERICO II" E SALERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO: "DECENNALE SISMA" AI SENSI DELL'ART.15 L.241/1990

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020 e il successivo comma 6 articolo 15 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2021;
- il comma 459 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (pubblicata in GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49) che dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022;
- il Disegno di Legge di Bilancio in iter di approvazione alla Camera al n. 643 il cui art. 135 (Disposizioni in favore dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2012) ai commi 1 e 2 recita: "1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione…."

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Dato atto che:

- la Regione Emilia-Romagna, con la propria deliberazione n. 2084/2015 del 14/12/2015, ha istituito l'Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012, allo scopo di presidiare il complesso delle attività riferite al sisma realizzando ogni possibile sinergia, coordinando le attività degli apporti professionali interni ed esterni e garantendo il supporto a tutti gli attori coinvolti nella ricostruzione;
- l'Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012, a seguito del sisma del 2012, eventi alluvionali del 2014 ed eventi meteorici eccezionali del 2013 e 2014 ha coordinato e raccolto documentazione relativa alle numerose attività svolte nell'ambito della ricostruzione;
- l'Agenzia per la Ricostruzione intende trasformare quest'esperienza in strumento funzionale di buone pratiche, conoscenza delle prassi di ricostruzione per acquisire conoscenze fondamentali per impostare utili politiche di prevenzione attraverso un'analisi sistemica e coordinata di tutti i documenti e le informazioni raccolte;
- l'Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012 ha sviluppato un sistema di conoscenze, anche declinato a livello territoriale, che possono essere messe a diposizione della comunità scientifica ed accademica;

Dato atto che:

- nel maggio 2022, trascorsi dieci anni dal sisma che ha colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, sono state attivate iniziative da parte della regione e dei comuni colpiti dal terremoto per ricordare l'evento sismico del 2012 che ha lasciato un segno indelebile nel cuore delle comunità, nel tessuto sociale e ne tessuto economico del territorio;
- la Regione Emilia-Romagna ha incaricato una società specializzata per gestire durante tutto l'arco dell'Anno 2022 le diverse comunicazioni e iniziative di narrazione e accountability previste in occasione del decimo anniversario del sisma del 20 maggio 2012 ("Decennale Sisma") organizzate verso la comunità regionale e anche nazionale;

Richiamata l'ordinanza n.2 del 8 febbraio 2022 "Approvazione accordo con il Consorzio Inter-Universitario per la previsione e prevenzione dei Grandi rischi (C.U.G.RI) delle Università di Napoli "FEDERICO II" e Salerno per la realizzazione delle attività previste nell'ambito del progetto: "Decennale Sisma" ai sensi dell'art.15 L.214/1990" con la quale è stato stabilito di attivare la collaborazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., tra il sottoscritto Commissario delegato e il Consorzio Inter-Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi (C.U.G.RI.), costituito tra l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e l'Università degli Studi di Salerno, per una collaborazione scientifica e tecnologica nell'attuazione degli obiettivi specificati nel Progetto "Sisma 2022" con riferimento alle Azioni e Iniziative riferite al decennale 2012-2022, sviluppando azioni e eventuali progetti pilota sui temi della ricostruzione: Aree Produttive, Centri Storici, Edifici pubblici e attività culturali, boschi di pianura, biodiversità e di ricerca applicata che si connette ai territori, sviluppando reciprocità tra istituzioni, tra imprese, e tra imprese e terzo settore, per dare uno slancio alla produttività dei territori, attività dettagliate nell'Allegato parte integrante e sostanziale alla citata ordinanza;

Dato atto che:

- l'accordo è stato sottoscritto in data 10 febbraio, repertoriato RPI 10.02.2022.81 e ha validità fino al 31/12/2022, salvo proroghe a seguito della eventuale proroga dello stato emergenziale o proroghe necessarie alla conclusione delle attività da parte dell'Agenzia, come previsto espressamente all'art.4;
- il codice CUP assegnato dalla competente struttura ministeriale è il numero E49J22000340001;
- il costo complessivo del progetto è di € 35.000,00 di cui € 5.000,00 a carico del C.U.G.RI e relativo alle spese per le risorse umane e collaboratori e l'utilizzo delle strutture, attrezzature e strumenti;
- le risorse da riconoscere al C.U.G.RI per l'attivazione della collaborazione ammontano complessivamente ad € 30.000,00 a titolo di compartecipazione finanziaria alle spese da sostenere per la realizzazione delle attività e trovano copertura nelle risorse di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, assegnate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 74/2012, accreditate sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, come previsto dall'art. 2, comma 6, dello stesso Decreto Legge 06.06.2012 n. 74;

Viste:

- la nota protocollo 334 inviata da CUGRI in data 20.12.2022, assunta agli atti con protocollo CR.20.12.2022.0011854.E con la quale il responsabile scientifico dell'accordo prof. Persico evidenzia che, stante il lavoro effettuato, per moltiplicare le considerazioni su possibili sviluppi sui temi della valutazione dei rischi integrati e ulteriori riflessioni e ulteriori riflessioni sulla pubblicazione del quaderno CNR sarebbe utile una proroga fino a tutto il mese di febbraio 2023 per raggiungere altri obiettivi di collaborazione e di azioni che danno maggior conto dell'efficacia dello studio prodotto, per dare valore all'obiettivo della definizione delle infrastrutture strategiche per la risalita della produttività totale dei fattori;
- la nota protocollo CR.22.12.2022.0012023.U con la quale, valutate le oggettive e corrette motivazioni esposte, l'Agenzia ricostruzione dichiara che si ritiene utile poter concedere la proroga richiesta fino al 10 marzo 2023, al fine del completamento delle attività previste, lasciando inalterata ogni altra parte dell'accordo citato e precisando che la liquidazione del saldo sarà effettuata a conclusione delle attività;

Dato atto che al punto 8) del dispositivo della citata ordinanza 2/2022 si dispone che Responsabile dell'attuazione dell'accordo è il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012, il quale a tale fine provvede all'adozione degli atti necessari alla gestione delle attività previste nell'accordo;

Ritenuto pertanto opportuno, nel costante perseguimento dell'interesse pubblico, tramite un'azione amministrativa efficace ed efficiente, prorogare il rapporto di collaborazione, tra il commissario delegato e il C.U.G.RI, ai sensi dell'art. 4 dell'accordo RPI 10.02.2022.81 al 10.3.2023 e a tal fine di autorizzare la sottoscrizione di una appendice all'Accordo di collaborazione, redatto sulla base dello schema riportato all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, dando atto che:

- per il C.U.G.RI provvederà il direttore del Centro, con apposizione della firma digitale all'Accordo, ai sensi dell'articolo 15, comma 2- bis. della legge n.241/90, e che l'accordo sarà trasmesso tramite posta elettronica certificata;

- il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012, sottoscriverà l'appendice sopra richiamata e qui allegata parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'appendice modificherà all'art 4 la durata dell'accordo, lasciando inalterata ogni altra parte dell'Accordo RPI.10.02.2022.81, confermando che la liquidazione del saldo finale della compartecipazione del commissario sarà disposta alla conclusione delle attività;

Richiamato, in ordine alla stipula degli accordi, il comma 2-bis dell'art. 15, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che prevede l'utilizzo della firma digitale ovvero della firma elettronica avanzata o qualificata per la sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente richiamati:

1) di approvare l'appendice di proroga al 10/03/2023 dell'accordo di collaborazione con il Consorzio Inter-Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi (C.U.G.RI.), RPI.10.02.2022.81, secondo lo schema nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto;
2) di delegare il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 a sottoscrivere l'appendice sopra richiamata e qui allegata parte integrante e sostanziale, ai sensi del punto 8) del dispositivo della propria ordinanza 2/2022;
3) che alla liquidazione del saldo finale della quota di compartecipazione del Commissario, si provvederà, con proprio atto formale, a seguito della trasmissione della documentazione prevista da parte del C.U.G.RI , con le modalità indicate all'art. 6 dell'accordo;
4) di disporre la pubblicazione ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e l'ulteriore pubblicazione prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del medesimo Decreto legislativo.

Bologna,

Stefano Bonaccini

firmato digitalmente

APPENDICE DI PROROGA ALL' ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. N. 241 DEL 1990 E SS.MM.II., TRA IL COMMISSARIO DELEGATO E IL CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "DECENNALE SISMA"

TRA

Il Commissario delegato art. 1 D.L.74/2012 (nel seguito indicato come Commissario), Codice fiscale 91352270374, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro 52 che delega alla firma il direttore dell'agenzia regionale Ricostruzione Sisma 2012 dott. domiciliato per la carica in viale Aldo Moro 64, 40127 Bologna

E

il **Consorzio Inter-Universitario** per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi (di seguito chiamato **C.U.G.RI.**), costituito tra l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e l'Università degli Studi di Salerno, con sede legale presso l'Università di Salerno in Fisciano (SA) alla Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (SA), partita IVA/codice fiscale 02887320659 rappresentata dal Direttore del Centro, prof. , domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio.

Di seguito, Commissario delegato art.1 D.L.74/2012 e C.U.G.RI. sono indicati come "*Parti*".

IN ATTUAZIONE del decreto n.……del /12/2022

PREMESSO CHE

- Con l'ordinanza n.2 del 8 febbraio 2022 "Approvazione accordo con il Consorzio Inter-Universitario per la previsione e prevenzione dei Grandi rischi (C.U.G.RI) delle Università di Napoli "FEDERICO II" e Salerno per la realizzazione delle attività previste nell'ambito del progetto: "Decennale Sisma" ai sensi dell'art.15

L.214/1990" è stato stabilito di attivare la collaborazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., tra il Commissario delegato e il Consorzio Inter-Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi (C.U.G.RI.), costituito tra l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e l'Università degli Studi di Salerno, per una collaborazione scientifica e tecnologica nell'attuazione degli obiettivi specificati nel Progetto "Sisma 2022" con riferimento alle Azioni e Iniziative riferite al decennale 2012-2022, sviluppando azioni e eventuali progetti pilota sui temi della ricostruzione: Aree Produttive, Centri Storici, Edifici pubblici e attività culturali, boschi di pianura, biodiversità e di ricerca applicata che si connette ai territori, sviluppando reciprocità tra istituzioni, tra imprese, e tra imprese e terzo settore, per dare uno slancio alla produttività dei territori;

- l'accordo è stato sottoscritto in data 10 febbraio, repertoriato RPI 10.02.2022.81 e ha validità fino al 31/12/2022, salvo proroghe a seguito della eventuale proroga dello stato emergenziale o proroghe necessarie alla conclusione delle attività da parte dell'Agenzia, come previsto espressamente all'art.4;
- il Commissario Delegato, con la delibera di Giunta regionale n. 2084 del 14/12/2015 e ss.mm., ha istituito l'Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012 (di seguito Agenzia per la Ricostruzione), allo scopo di presidiare il complesso delle attività riferite al sisma realizzando ogni possibile sinergia, coordinando le attività degli apporti professionali interni ed esterni e garantendo il supporto a tutti gli attori coinvolti nella ricostruzione;
- Dato atto che al punto 8) del dispositivo della citata ordinanza 2/2022 si dispone che Responsabile dell'attuazione dell'accordo è il Direttore dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012, il quale a tale fine provvede all'adozione degli atti necessari alla gestione delle attività previste nell'accordo;

Preso atto degli accordi intercorsi per prorogare la durata dell'accordo in oggetto, al fine di raggiungere altri obiettivi di collaborazione e di azioni che danno maggior conto dell'efficacia dello studio prodotto, nonché per dare valore all'obiettivo della definizione delle infrastrutture strategiche per la risalita della produttività totale dei fattori;

VISTI

- l'art. 15, comma 2-bis, della Legge 07.08.1990, n. 241;
- l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", laddove prevede che non si applichi la citata disciplina codicistica agli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, allorquando siano soddisfatte – cumulativamente – le seguenti condizioni:
  a) l'accordo sia volto a stabilire o realizzare una cooperazione tra le amministrazioni partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
  b) l'attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- la Delibera ANAC n. 567 del 31/05/2017, laddove ha precisato che una convenzione fra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016, ove regoli la realizzazione degli interessi comuni delle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferenze con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

CONSIDERATO

- che è interesse comune delle parti prorogare il termine di conclusione dell'attività progettuale per raggiungere ulteriori obiettivi di condivisione di esperienze e know how;
- che sussistono le condizioni di cui all'art. 5, comma 6, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e i presupposti per la sottoscrizione della proroga all' Accordo di collaborazione tra il Commissario e il C.U.G.RI.;

Si conviene e si stipula quanto segue

La durata dell'accordo di collaborazione RPI.10.02.2022.81 è prorogata al 10 marzo 2022, subordinandola all'approvazione della proroga dello stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,

prevista all’art.135 (Disposizioni in favore dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2012) del Disegno di Legge di Bilancio 2023 inviato alla Camera dei Deputati per l’iter di approvazione, registrato agli atti della Camera n. 643 nonché alla sottoscrizione della convenzione allegata al presente provvedimento.

Pertanto si conferma che l’erogazione del saldo finale della somma riconosciuta al C.U.G.RI. quale compartecipazione del Commissario per i costi relativi alle attività in oggetto – di cui all’art.6 del citato accordo - avverrà a conclusione delle attività, a presentazione della relazione conclusiva sulle attività svolte, corredata dei prodotti realizzati e della rendicontazione finale delle spese sostenute.

Rimane invariata ogni altra parte del citato accordo RPI 10.02.2022.81.

La presente appendice viene sottoscritta unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2- bis. della legge n.241/90, e trasmessa tramite posta elettronica certificata.

Il direttore dell’Agenzia regionale	IL Direttore
Ricostruzione Sisma 2012	C.U.G.RI.